



# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

DECRETO N. 279 /2014

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:

- VISTO** il proprio decreto n.299/2012 del 31 dicembre 2012 con il quale sono state aggiornate le tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Palermo per il biennio 2013/2014;
- VISTO:** il regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Palermo reso esecutivo con decreto n. 91/2012 del 13 aprile 2012 del Capo del Compartimento Marittimo di Palermo;
- VISTA:** la licenza di concessione n. 124/97 dell'11.08.1997 con la quale la Società SOMAT s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Palermo fino al 31.08.2001;
- VISTO:** l'atto suppletivo alla licenza di concessione per l'esercizio di rimorchio n. 304 del registro atti formali, datato 4 luglio 2001, in forza del quale la SOMAT s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Palermo fino al 30.06.2016;
- VISTO:** l'atto suppletivo alla licenza di concessione per l'esercizio di rimorchio n. 1/2012 del registro concessioni, datato 22 novembre 2012, in forza del quale si autorizza la SOMAT s.r.l. ad esercitare il citato servizio di rimorchio con l'impiego dei rimorchiatori PAUL e GIAMPI;
- VISTA:** la circolare prot. n. DEM3/1589 in data 17 giugno 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come modificata ed integrata dalle circolari prot. n. M\_TRA/DINFR/4884 in data 10 luglio 2008 e prot. n. M\_TRAPORT/3614 in data 18.03.2010;
- VISTA:** la circolare prot. n. MINFRTRA/DINFR/N.1977 del 20 febbraio 2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- VISTA:** la circolare prot. n. M-TRASPORTI/6317 in data 12 maggio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTE:** le circolari prot. M\_TRA/PORTI/4537 in data 28 marzo 2011 e prot. M\_IT-PORTI/4733 in data 11 aprile 2012, entrambe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTA:** la circolare prot. M\_TRA/PORTI/16872 in data 28 dicembre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- VISTA:** l'istanza presentata in data 23 settembre 2014, assunta in pari data in protocollo n. 59283, dalla "SOMAT S.p.A.", concessionaria del servizio di



Rimorchio nell'ambito del Porto e della rada di Palermo, intesa ad ottenere l'aggiornamento delle tariffe del servizio di rimorchio, con una variazione del tariffario precedente del – (meno) 1,03%;

**VISTO:** il foglio prot. n. 67425 del 27 ottobre 2014 con il quale questo Comando ha chiesto all'Autorità Portuale di Palermo e alle Associazioni di categoria, ai sensi dell'art. 542 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, di esprimere il proprio parere in ordine all'aggiornamento e modifica del tariffario vigente;

**VISTI:** i pareri acquisiti ed in particolare:

1. nota n. 10674/14 in data 10 novembre 2014 dell'Autorità Portuale di Palermo;
2. nota del 2 dicembre 2014, pervenuta via fax in pari data, della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma);
3. nota prot. n. 1357 in data 19 novembre 2014 della Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Federimorchiatori);
4. nota prot. n. 1964/14 in data 3 dicembre 2014 dell'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Assorimorchiatori);
5. nota prot. 958/14 in data 3 novembre 2014 della Assoporti.

**VISTI** gli artt. 101 e 1173 del Codice della navigazione e gli artt. 59, 138 e 139 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (Parte marittima);

**RITENUTO** necessario aggiornare le tariffe per il servizio di rimorchio nel Porto e nella Rada di Palermo in conformità a quanto disposto dalla circolare prot. n. 1589 del 17 giugno 2003, come modificata ed integrata dalle circolari prot. n. M\_TRA/DINFR/4884 in data 10 luglio 2008 e prot. n. M\_TRAPORT/3614 in data 18.03.2010 e dalla circolare prot. n. 16872 del 28.12.2012 che ha introdotto nuovi coefficienti correttivi da applicare agli aumenti percentuali delle tariffe derivanti dallo sviluppo della formula tariffaria a partire dalle istanze di adeguamento presentate dall'anno 2012.

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

Le vigenti tariffe, fissate nel decreto n.299/2012 del 31 dicembre 2012 di questo Compartimento Marittimo per le prestazioni rese dal servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Palermo, sono **ridotte**, con decorrenza 01.01.2015, del **1,03%**.

### **ARTICOLO 2**

L'ambito portuale agli effetti dell'applicazione delle presenti tariffe è delimitato come segue:

- **Zona A:** Porto di Palermo – zona commerciale – specchio acqueo limitato dalle opere di difesa esterna costituite dai moli foranei Nord e Sud, banchine e calate interne;
- **Zona B:** Porto di Palermo – zona industriale – specchio acqueo limitato dalla diga Acquasanta molo Nord, comprendente banchine, moli e bacini 4 e 5;
- **Zona C:** Rada di Palermo – terminali oleodotto Agip ed Esso;
- **Zona D:** Rada di Palermo- approdi ed ancoraggi lungo la costa compresa tra Punta Priola (La Barbera) e Capo Mongerbino.

### ARTICOLO 3

Con decorrenza dal 01.01.2015, sono approvate e rese esecutive le seguenti tariffe per il servizio di rimorchio delle navi che operano nella zona A del porto di Palermo.

Dette tariffe sono relative ad ogni singolo rimorchiatore impiegato in ciascuna operazione di arrivo e partenza, e per la durata di un'ora a partire dall'inizio della prestazione:

Per navi fino a 1.000 T.S.L.	€	257,76
Da 1.001 a 1.500 T.S.L.	€	391,64
Da 1.501 a 3.000 T.S.L.	€	595,11
Da 3.001 a 5.000 T.S.L.	€	802,97
Da 5.001 a 6.000 T.S.L.	€	832,41
Da 6.001 a 8.000 T.S.L.	€	988,61
Da 8.001 a 10.000 T.S.L.	€	1349,80
Da 10.001 a 12.000 T.S.L.	€	1501,44
Da 12.001 a 14.000 T.S.L.	€	1650,97
Da 14.001 a 16.000 T.S.L.	€	1800,47
Da 16.001 a 18.000 T.S.L.	€	1922,39
Da 18.001 a 20.000 T.S.L.	€	2056,27
Da 20.001 a 30.000 T.S.L.	€	2154,66
Da 30.001 a 40.000 T.S.L.	€	2247,08
Da 40.001 a 50.000 T.S.L.	€	2499,03
Da 50.001 a 60.000 T.S.L.	€	2963,36
Da 60.001 a oltre (per ogni 1.000 T.S.L. o frazione)	€	25,44

Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, le tariffe di cui sopra saranno ridotte del 40% e costituiranno le nuove tariffe base.

Per le navi non dotate di Certificato Internazionale di stazza, le tariffe andranno commisurate al valore di stazza lorda-G.T. ottenuto utilizzando la sottoindicata formula:

**G.T. = K1V (dove V=2,832 VLT e K1=0,2+0,2 log.10 V)**

**(VLT = volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale).**

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n° 653/94, che consente, sia pure con una approssimazione inferiore a quella ottenibile con la formula del R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del Certificato di Stazzatura Internazionale:

**G.T. = VE x a; dove VE = L x B x H**

**L = Lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di bordo libero;**

**B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestati dai documenti a bordo della nave;**

**H = Altezza a murata del fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;**

**a = F (VE), da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:**

finò a

<u>VE</u>	<u>a</u>
400	0,58
1.000	0,43
5.000	0,35
10.000	0,34
25.000	0,33
50.000	0,32
100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,29
250.000 e oltre	0,28

Per le NAVI TRAGHETTO, il valore della stazza (risultante dal Certificato Internazionale di stazza o dall'applicazione delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- TRAGHETTI PASSEGGERI = 0,69  
(Passenger RO/RO Cargo Ferries)

- TRAGHETTI MERCE = 0,85  
(RO/RO Cargo, .....)

L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal Certificato di Classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica.

#### ARTICOLO 4

Per i servizi resi nella Zona B la tariffa base di cui all'art. 3 è maggiorata del 5%.  
Per i servizi resi nelle Zone C e D la tariffa base di cui all'art. 3 è maggiorata del 10%.

#### ARTICOLO 5

Nel caso di movimenti tra le varie zone, la tariffa sarà determinata dalla zona nella quale vige l'aliquota maggiore.

#### ARTICOLO 6

Le predette tariffe, che per le navi militari vanno applicate al dislocamento, sono ridotte del 20% per i servizi resi alle navi militari italiane.

#### ARTICOLO 7

Per i servizi resi dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e dalle ore 08.00 alle ore 17.00 nei giorni dichiarati festivi a norma di legge, la tariffa base è maggiorata del 50%.

#### ARTICOLO 8

Per i servizi resi dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni dichiarati festivi a norma di legge, la tariffa base è maggiorata del 100%.

## **ARTICOLO 9**

Per i servizi resi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 della giornata di sabato non festivo, la tariffa base è maggiorata del 40%.

## **ARTICOLO 10**

Per i servizi resi a cavallo di due orari che comportano diverse retribuzioni, si applica la tariffa relativa all'orario di inizio del servizio stesso.

## **ARTICOLO 11**

Per i servizi resi alle navi che eseguono giri di bussola, si applica la sola tariffa base.

## **ARTICOLO 12**

Per il rimorchio di navi con motrici inattive la tariffa base è maggiorata del 50%.

## **ARTICOLO 13**

Per il rimorchio di pontoni a bigo, galleggianti ecc. nell'ambito del porto si applica la tariffa unica di Euro 257,70.

## **ARTICOLO 14**

Qualora un rimorchiatore impegni nella prestazione il proprio cavo di rimorchio, la tariffa base è maggiorata del 20%.

## **ARTICOLO 15**

Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima la tariffa base è ridotta del 40%.

## **ARTICOLO 16**

Per il rimorchiatore di guardia ordinato nell'orario dalle 06.00 alle 19.00, giunto sottobordo e non utilizzato entro un'ora per cause non imputabili al rimorchiatore stesso, sarà corrisposto un compenso pari al 60% della tariffa base della zona.

Per il rimorchiatore di guardia ordinato per prestazioni da effettuarsi nell'orario dalle 19.00 alle 6.00 non disdetto nei termini previsti dal regolamento per il servizio di rimorchio, predisposto da questa Capitaneria di Porto, sarà corrisposto un compenso pari al 100% della tariffa base della zona. Qualora detto rimorchiatore venga disdetto dopo l'orario d'inizio della prevista prestazione, oltre al compenso di cui sopra, sarà corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 100% della tariffa base calcolato dall'ora della prestazione sino all'orario della disdetta definitiva.

## **ARTICOLO 17**

Nel caso venga ordinato un secondo rimorchiatore, oltre il rimorchiatore di guardia, se esso dovesse rimanere inutilizzato per cause non imputabili allo stesso, sarà corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 100% della tariffa base della zona a partire dall'orario del previsto inizio della prestazione sino all'orario della disdetta definitiva.

## **ARTICOLO 18**

Per "INIZIO DELLA PRESTAZIONE" deve intendersi il momento in cui il rimorchiatore, giunto sottobordo, comunica al Comandante della nave da rimorchiare, di essere pronto.

Per "FINE DELLA PRESTAZIONE" deve intendersi il momento nel quale il Comandante della nave lascia libero il rimorchiatore per fine, interruzione o rinvio della prestazione.

Restano comunque salvi ed impregiudicati i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio dagli artt. 70, 106 e 491 del Codice della Navigazione.

Il compenso per le prestazioni non contemplate nelle presenti tariffe deve essere preventivamente concordato tra le parti, con intervento, se richiesto, di questa Capitaneria. Restano comunque salvi ed impregiudicati i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio dagli artt. 70, 106 e 491 del Codice della Navigazione.

## **ARTICOLO 19**

Ai fini delle prestazioni e delle tariffe, l'orario di lavoro dei rimorchiatori viene suddiviso come segue:

- Lavoro nei giorni feriali:
  - a) ordinario:
    - da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00;
    - sabato dalle ore 08.00 alle ore 17.00;
  - b) straordinario:
    - dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali;
- Lavoro nei giorni festivi:
  - a) ordinario:
    - dalle ore 08.00 alle ore 17.00;
  - b) straordinario:
    - dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

## **ARTICOLO 20**

Le fatture per il servizio di rimorchio pagate oltre il trentesimo giorno dalla data di emissione della fattura, comportano un addebito a carico dell'intestatario della fattura stessa di una maggiorazione per ritardato pagamento pari al tasso di interesse legale in atto vigente aumentato di 6 punti.

## **ARTICOLO 21**

Le fatture relative ai servizi resi saranno vistrate dall'Autorità Marittima, quando richiesto, per l'esatta applicazione delle tariffe.


## **ARTICOLO 22**

Le presenti tariffe sono soggette a revisione biennale ai sensi della circolare ministeriale n.DEM/3 1589 del 17 giugno 2003, come modificata ed integrata dalle circolari prot. n. M\_TRA/DINFR/4884 in data 10 luglio 2008, prot. n. M\_TRAPORT/3614 in data 18.03.2010 nonché delle circolari prot. M\_TRA/PORTI/4537 in data 28 marzo 2011, prot. M\_IT-PORTI/4733 in data 11 aprile 2012 e prot. M\_TRA/PORTI/16872 in data 28 dicembre 2012, tutte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

### ARTICOLO 23

Le tariffe di cui al presente Decreto entreranno in vigore a partire dalle ore 00.01 del giorno 01.01.2015 e con la stessa data sarà abrogato il Decreto tariffario citato in premessa.

Palermo, li **22 DIC. 2014**



**IL COMANDANTE**

**C.A. (CP) Francesco CARPINTERI**